

# L'ACCESSO ALLE FONTI

PAOLA CARUCCI

L'espressione "conoscere per tutelare e valorizzare" costituiva un costante richiamo alla priorità dei censimenti, come ineludibile premessa per l'efficacia delle norme di tutela, rivolto ai componenti del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali da Giovanni Cassandro, insigne storico del diritto e giurista, primo presidente del Comitato di settore per i beni archivistici.

Nel solco di quel principio al quale aderisco per profonda convinzione ho sostenuto fin dall'inizio l'iniziativa, di cui questa Guida costituisce un primo importante, ancorché provvisorio, risultato, perché l'impegno delle istituzioni che aderiscono alla *Rete degli archivi per non dimenticare* merita una adeguata visibilità e deve essere orientato ad assumere con autorevolezza un ruolo di servizio civile e di ricerca.

È infatti molto importante tenere viva un'esigenza di giustizia, ma ancor più di conoscenza storica, per i gravissimi eventi che hanno caratterizzato un lungo arco della storia repubblicana e visto un duro bilancio di vittime innocenti, travolte da un complesso intreccio di equilibri politici sotterranei e di giochi di interessi e di poteri troppo lontani dalla percezione dei comuni cittadini.

Per i fatti di terrorismo e le stragi, a partire dalle bombe di Milano e di Roma del 12 dicembre 1969, si è raggiunta solo in misura limitata una conclusione giudiziaria, resa peraltro difficile dai tentativi di depistaggio e dalle coperture

offerte anche nell'ambito di alcune istituzioni.

Suona amaro parlare di giustizia a tanti anni dagli eventi, una giustizia che può arrivare a toccare i colpevoli, più raramente i mandanti, troppo tardi perché questo possa rappresentare un effettivo risarcimento morale per i familiari delle vittime, ai quali inoltre i lunghi anni di attesa per gli esiti giudiziari hanno reso ancora più difficile l'elaborazione del lutto e frustrato, in più casi, il bisogno naturale di ricostruire una esistenza normale.

È un fatto importante che si abbiano oggi i primi risultati di un censimento dei materiali raccolti presso Fondazioni e Associazioni impegnate in quest'opera di recupero e salvaguardia della memoria e che questa Guida abbia una nota introduttiva del direttore generale degli Archivi che testimonia così l'impegno di collaborare alla conservazione e alla fruizione di un cospicuo materiale documentario.

È importante, soprattutto, l'accordo raggiunto per la riproduzione digitale degli atti processuali, di cui si fa ente conservatore l'istituto bresciano Casa della memoria, mentre l'Archivio di Stato di Milano accoglierà i processi originali.

La possibilità di versare gli atti di questi processi, a breve termine dalla loro conclusione, ma relativi ad eventi verificatisi alcuni decenni fa, è oggi possibile non solo nel caso di rischio di dispersione o di danneggiamento, ma anche per accordo tra il direttore dell'Archivio di Stato e l'ente versante, grazie all'emendamento dell'art. 41<sup>1</sup> del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* che avevo presentato proprio pensando a questa documentazione e che, con mio felice stupore, ho visto accolto in sede di periodica revisione e aggiornamento del Codice.

Ciò richiede che gli Archivi di Stato delle città in cui si sono celebrati i

---

1 L'art. 41, comma 2, nella sua ultima versione, recita: "Il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato e i direttori degli Archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti".

processi – nel caso in cui siano conclusi fino all'ultimo grado di giurisdizione – promuovano, secondo la linea aperta con lungimiranza dalla direttrice dell'Archivio di Stato di Milano, il versamento anticipato degli atti processuali. Se, infatti, le sentenze, essendo pubbliche fin dall'origine, possono essere consultate in linea teorica anche presso i tribunali, le difficoltà logistiche ne rendono difficile l'accesso. Ma, ai fini della ricerca, sono rilevanti anche gli atti processuali e i documenti allegati, cui non può accedersi presso i tribunali se non dimostrando un interesse legittimo da tutelare.

Più difficile sarà l'acquisizione anticipata dei documenti relativi alle indagini svolte da polizia e carabinieri; sicuramente meno accessibili continueranno a risultare i documenti dei servizi di sicurezza e quelli protetti dal segreto di Stato, per i quali – nonostante la legge approvata nel 2007<sup>2</sup> – continuano a sussistere resistenze affidate ai criteri di attuazione delle norme.

La possibilità di studiare questi eventi drammatici per capire rilevanti aspetti criminali della storia del nostro paese dagli anni Sessanta alla caduta del Muro di Berlino è pertanto affidata soprattutto alle fonti giudiziarie e a quelle relative alle inchieste parlamentari, alla memorialistica e ad una attenta rilettura dei giornali coevi.

Di qui la rilevanza dell'impegno svolto da Associazioni e Fondazioni, per la sofferta determinazione dei familiari delle vittime o per passione civile (come nel caso dell'archivio Flamigni che conserva una più ricca e articolata tipologia di fonti), di riprodurre le sentenze e renderle così più facilmente accessibili, di raccogliere atti di parte e documentazione prodotta dai loro legali, di costituire

---

2 L. 3 agosto 2007, n. 124, che disciplina il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e il segreto di Stato. Fino all'approvazione di questa legge non esisteva alcun provvedimento che prevedesse esplicitamente la possibilità di conservazione permanente di documenti dei servizi di sicurezza, stabilisse un termine di durata per il segreto di Stato e criteri di declassificazione automatica per i documenti classificati, ovvero considerati segretissimi, segreti, riservatissimi o riservati.

cioè nuovi poli di ricerca.

Di qui la rilevanza del progetto “Digit&Work”, illustrato in questa Guida da Benedetta Tobagi, sia per l’aspetto innovativo della collaborazione tra soggetti istituzionali di diversa natura, ma tutti consapevoli dell’importanza della salvaguardia delle fonti e della possibilità di garantirne la fruizione, sia per il fatto tecnico di riprodurre in formato digitale secondo uno stesso parametro di descrizione processi diversi.

Con l’accordo per la riproduzione digitale degli atti processuali si pone ora una questione che richiede particolare attenzione. Per gli atti processuali, infatti, possono porsi questioni di riservatezza che non sussistono per le sentenze, essendo pubbliche fin dalla loro emanazione. La caduta del Muro di Berlino e il radicale mutamento del sistema degli equilibri internazionali fa venir meno certe esigenze di riservatezza legate a motivi di politica interna ed estera, mentre può sussistere oggettivamente il rischio di casi di riservatezza per motivi personali.

La riproduzione digitale deve essere integrale, infatti non può effettuarsi previa selezione di documenti che possono violare la riservatezza delle persone sia perché una selezione su così larga scala – trattandosi di una enorme quantità di documenti – risulterebbe inevitabilmente arbitraria, sia perché ostacolerebbe le operazioni di riproduzione rendendole troppo lente fino a vanificarne l’effetto della pubblicità; in ogni caso renderebbe la riproduzione non pienamente attendibile, né ricomponibile nel tempo con la reintroduzione nella giusta posizione dei documenti sottratti.

Molti dati che, letti nei documenti d’archivio, sembrano riservati sono stati a suo tempo ampiamente diffusi dalla stampa, ma – ove si riferiscano a persone coinvolte nelle indagini poi risultate estranee ai fatti – potrebbe invocarsi un diritto all’oblio.

Per contro l’importanza ai fini della ricerca per una consapevole ricostruzione storica dei primi decenni della Repubblica, è troppo rilevante perché non si renda necessaria una valutazione di maggior rilevanza tra i contrapposti interessi da tutelare: diritto alla conoscenza e alla ricerca da un lato, diritto alla riservatezza di

dati personali dall'altro.

Vedo in una rigorosa applicazione del *Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica*<sup>3</sup>, che chiunque abbia accesso ai documenti recenti deve sottoscrivere, la linea di intervento su cui concentrare l'attenzione. Il Codice, ora allegato al *Codice in materia di protezione dei dati personali*<sup>4</sup>, detta prescrizioni circa i comportamenti cui debbono attenersi sia gli archivisti che i ricercatori per il trattamento dei dati personali e, in particolare, dei dati personali riservati.

Ciò può presupporre anche la possibilità di un accordo tra i soggetti istituzionali che concorrono alla procedura per la concessione dell'autorizzazione all'accesso anticipato dei documenti per ragioni di studio, cioè Garante dei dati personali e Ispettorato per i servizi archivistici del Ministero dell'interno, con la partecipazione della Commissione consultiva istituita nel 1998<sup>5</sup>. Dovrebbe

---

3 || *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici*, provvedimento 14 marzo 2001, n. 8/9/2001 del Garante per la protezione dei dati personali, è stato approvato in data 28 febbraio 2001 e pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", serie generale, n. 8, del 5 aprile 2001.

4 || *Codice in materia di protezione dei dati personali*, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modifica e rielabora l'intera materia a partire dalla prima legge del 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche. L'intera normativa sulla tutela dei dati personali risponde a criteri generali posti dall'Unione europea.

5 Nel settembre del 1998, l'allora ministro dell'interno, Giorgio Napolitano, ha istituito una Commissione consultiva per coadiuvare il prefetto preposto all'Ispettorato per il servizio archivistico, cui spetta la competenza di concedere le autorizzazioni alla consultazione anticipata di documenti riservati: la Commissione è composta dal prefetto, da un rappresentante del Garante dei dati personali, da un rappresentante della Commissione per l'accesso ai documenti dell'amministrazione attiva, dal sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato e da uno storico contemporaneista designato dal ministro dei beni culturali. Tale

trattarsi di un accordo di massima al fine di definire una procedura di carattere generale per semplificare l'accesso ai documenti giudiziari, tenendo conto di una ulteriore particolarità: la riproduzione digitale trasferisce ad una istituzione non statale, la Casa della memoria, la conservazione e gestione di copie di documenti dello Stato. In base al *Codice di deontologia e di buona condotta* la tutela dei dati personali va garantita da chiunque detenga i dati, siano essi in originale o in copia.

Come forse non è noto a tutti il *Codice per la protezione dei dati personali*, con l'allegato *Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica* opera una distinzione fondamentale per l'attribuzione di responsabilità nel caso di violazione del diritto alla riservatezza. La distinzione, già introdotta con l'approvazione della prima normativa sulla privacy, riguarda la "comunicazione dei dati" e la "diffusione dei dati".

La responsabilità di chi conserva le fonti tocca varie fasi di trattamento dei documenti fino alla "comunicazione" che se ne fa alla persona ammessa alla ricerca.

La responsabilità, che non è solo penale ma anche civile e può prevedere il risarcimento economico<sup>6</sup>, per danno arrecato all'interessato a causa della diffusione di dati giudiziari, di dati sensibili o sensibilissimi o che ledano la dignità della persona è del ricercatore. Il ricercatore, infatti, nel sottoscrivere il *Codice di deontologia e di buona condotta* si impegna a non rivelare dati che non siano strettamente pertinenti e indispensabili al tema della sua ricerca. Tema che va esplicitato al momento della richiesta di accesso con l'indicazione anche delle

---

Commissione, istituita con decreto ministeriale, fa ora parte integrante del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, esplicitamente indicata all'art. 123.

6 In base all'art. 15 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, chiunque causi un danno per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del *Codice civile*.

linee di ricerca che si intende perseguire. In base all'art. 11 del *Codice di deontologia e buona condotta* viene stabilito che, al momento della diffusione dei dati, il principio di pertinenza e indispensabilità è valutato dall'utente, con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti e "l'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili e se gli stessi non ledano la dignità e la riservatezza delle persone. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca e ne cura la riservatezza anche rispetto a terzi". L'art. 12 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, intestato ai "Codici di deontologia" stabilisce, al comma 3 che "il rispetto delle disposizioni contenute nei Codici...costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali". La normativa prevede una tutela amministrativa e giudiziaria, nel caso di violazione del *Codice di deontologia e di buona condotta*.

Ai fini di un accordo per definire una procedura generale di accesso ai documenti giudiziari riprodotti è dunque di rilevanza fondamentale una puntuale ricognizione della documentazione riprodotta o originale a vario titolo acquisita dalle Fondazioni e dalle Associazioni. La Guida, pertanto, contribuisce a far conoscere quale e quanta documentazione sia disponibile rendendo possibile un'azione finalizzata a favorirne l'accesso prima del decorrere dei tempi previsti dalla legge. E ciò tenendo conto che i dati rilevabili dagli atti processuali o dalle indagini (al di là degli eventuali certificati medici di testimoni che non si presentano all'audizione) possono riguardare dati sensibilissimi ricavabili da perizie allegate o la tutela della dignità delle persone. Per la tutela della dignità delle persone non è previsto alcun limite cronologico in quanto, già nello spirito della norma, il rispetto per la persona è affidato essenzialmente alla responsabilità del ricercatore.

Stefano Rodotà, all'epoca Garante per la protezione dei dati personali, rilevava nel convegno "La storia e la privacy"<sup>7</sup> tenuto presso l'Archivio centrale

---

7 Il convegno "La storia e la privacy. Archivistici e storici tra legislazione e responsabilità",

dello Stato nel novembre del 1999 come, in materia di accesso ai documenti, si aprisse un nuovo e complesso capitolo ai fini di un corretto rapporto tra il cittadino e lo Stato, che richiedeva l'instaurarsi di prassi interpretative da parte del Garante e della Commissione istituita da Napolitano, e aveva tra le sue componenti fondamentali la "scommessa dei codici": il *Codice di deontologia e di buona condotta* rappresentava, infatti, "un passaggio di estrema importanza e delicatezza", essendo profondamente innovativo in quanto chiamava tutte le componenti coinvolte, tra cui anche i ricercatori, per collaborare di concerto alla sua stesura e per una condivisione delle responsabilità.

---

organizzato dall'Archivio centrale dello Stato e dalla Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli si è tenuto a Roma, presso l'Archivio centrale dello Stato il 30 novembre 1999. La pubblicazione degli atti, nel 2001, sia nella collana "Annali" della Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli (Annali, II/2001) che nella collana "Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato" (n. 96), include il testo del *Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica*, appena emanato, e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa No. R. (2000) 13 del 13 luglio 2000. Include altresì il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281, "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica" ora rifuso nel *Codice in materia di protezione dei dati personali*.